



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty rectangular box]

R.G.N. 19125/2019

Cron.

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 19/01/2022

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere - PU

Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19125-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato  
in (omissis) , presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso  
dagli avvocati (omissis) , (omissis) ;

**- ricorrente principale -**

**contro**

(omissis) S.P.A., in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in (omissis) ,



presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,  
che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente - ricorrente incidentale -**

avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTE  
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/04/2019  
R.G.N. 97/2019;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 19/01/2022 dal Consigliere  
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per  
accoglimento del secondo motivo del ricorso  
principale, con assorbimento dei rimanenti motivi;  
rigetto del primo motivo del ricorso incidentale,  
con assorbimento dei rimanenti motivi;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega verbale

Avvocato (omissis) .

**FATTO**

1. Con sentenza 24 aprile 2019, la Corte d'appello  
di Firenze rigettava il reclamo principale di  
(omissis) e incidentale di  
(omissis) s.p.a. avverso la sentenza



di primo grado, che, in esito a rito Fornero, aveva confermato l'ordinanza dello stesso Tribunale, opposta dal lavoratore, di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti (per effetto del licenziamento intimatogli per giusta causa dalla società datrice con lettera 11 agosto 2016, a seguito di tre contestazioni disciplinari) e di condanna della medesima al pagamento, in favore del dipendente, dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, quinto comma l. 300/1970, commisurata a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari alla somma di € 45.893,88), oltre accessori; inoltre condannato la società al pagamento della somma di € 13.730,94 oltre accessori, a titolo di recupero delle somme trattenute dalla stessa al lavoratore in busta paga, essendone venuta meno la ragione disciplinare e dell'indennità di mancato preavviso, in misura di nove mensilità (domande proposte dal lavoratore con l'atto di opposizione).

2. Ribadita l'esclusione della natura né ritorsiva, né discriminatoria del licenziamento intimato per giusta causa, la Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice, ritenendo: non sussistenti, in esito ad argomentato scrutinio



delle risultanze istruttorie, le due contestazioni (la prima, con lettera 14 giugno 2016; la terza, con lettera 29 luglio 2016) relative ad articoli pubblicati dal predetto, giornalista, sull'edizione di (omissis)

, contenenti gravi anomalie ed alcuni riguardanti fatti neppure denunciati; integrata invece la seconda contestazione datoriale (con lettera 15 luglio 2016), di omessa rivelazione delle fonti di acquisizione delle notizie e dei fatti oggetto degli articoli, non giustificata dal diritto di riservatezza opponibile ai terzi ma non all'editore, né dall'inesistenza di un obbligo di cooperazione dell'incolpato nel procedimento disciplinare, per la collocazione della contestazione a monte di esso.

3. Essa stimava pertanto corretta, indiscussa la sussistenza del fatto contestato, la tutela indennitaria applicata dal Tribunale, pure congrua nella commisurazione e parimenti spettante al giornalista, dipendente inquadrato come corrispondente, l'indennità di preavviso.

4. Con atto notificato il 14 giugno 2019, il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro



motivi, cui la società resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale con tre motivi.

5. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e assorbimento degli altri e del rigetto dell'incidentale.

6. Entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Nel rispetto dell'ordine logico-giuridico delle questioni poste, occorre avviare l'esame dal ricorso incidentale della società datrice.

Con il primo motivo, essa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 5 l. 604/1966, per erronea esclusione della rilevanza di ben sei (su ventotto) articoli, contestati come non veritieri, rimasti privi di riscontro, nell'impossibilità datoriale di fornire una prova diretta, ben attingibile in via presuntiva dai complessivi esiti istruttori e dal comportamento del giornalista.

2. Esso è inammissibile.



3. Non sussiste la violazione di norme di diritto solo apparentemente denunciata, in quanto non integrata dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrente in assenza di un fatto storico, vertendo le censure sulla contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). E ciò, in riferimento tanto alle norme sostanziali sulla prova (Cass. 4 agosto 2017, n. 19485; Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3541), tanto a quelle in rito sul ragionamento probatorio, non



essendo dedotto, in riferimento all'art. 113 c.p.c., l'errore di percezione che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); né ricorrendo una pertinente denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), idonea ad integrare il vizio di *error in procedendo*, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all'opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892): riservate, in ogni caso, al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato,



diverso da quello formulato dal primo giudice  
(Cass. 28 gennaio 2004, n. 1554; Cass. 10 giugno  
2014, n. 13054)

3.1. Il motivo si risolve pertanto nella  
contestazione della valutazione probatoria alla  
base dell'accertamento operato dalla Corte  
territoriale, adeguatamente argomentato,  
insindacabile da questa Corte (Cass. 19 marzo 2009,  
n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4  
novembre 2013, n. 24679), pure sollecitando nella  
sostanza una rivalutazione critica nel merito,  
indeferibile in sede di legittimità.

4. Con il secondo, essa deduce violazione e falsa  
applicazione dell'art. 2119 c.c., per erronea  
esclusione della giusta causa, nonostante la  
gravità della condotta del lavoratore incolpato,  
nelle sue componenti oggettive e soggettive,  
avendola esclusa la Corte territoriale sulla  
fondatezza (delle tre contestazioni) della seconda  
sola, tale da non giustificare la proporzionalità  
del licenziamento.

5. Anch'esso è inammissibile.

6. La censura non pone (come ancora recentemente  
ritenuto da: Cass. 10 luglio 2018, n. 18170) una  
questione sindacabile da questa Corte, sotto il





profilo della falsa interpretazione di legge, in quanto relativa al giudizio applicativo di una norma cd. "elastica" (quale indubbiamente è la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell'ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514). La Corte di cassazione può, infatti, sindacare l'attività di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli *standards*, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà



sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).

6.1. Nel caso di specie, la ricorrente incidentale ha invece censurato l'apprezzamento in fatto della Corte territoriale, essendo insindacabile in sede di legittimità la valutazione di gravità della condotta, operata nella consapevolezza dello *standard* integrante la nozione di giusta causa (Cass. 6 settembre 2019, n. 22358), in base a congruo ragionamento argomentativo aderente alle circostanze accertate (al terz'ultimo capoverso di pg. 11, anche in riferimento all'ultimo capoverso, penultimo periodo di pg. 4 della sentenza)

6.2. Neppure, infine la Corte territoriale ha smentito il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui il licenziamento per giusta causa venga intimato a fronte di più condotte inadempienti addebitate, non necessariamente l'esistenza della giusta causa debba essere ritenuta solo con riferimento al complesso dei fatti contestati, potendo ciascuno di essi essere idoneo a giustificare la massima sanzione espulsiva (Cass. 1062/2012, Cass n. 12195/2014; Cass. 2 maggio 2019, n. 11539): con un accertamento in fatto insindacabile (al terz'ultimo capoverso di pg. 11



della sentenza), essa ha infatti escluso una tale idoneità.

7. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 7, 12, 27 CCNL Giornalisti (Fieg - Fnsi), per erronea attribuzione dell'indennità di preavviso al lavoratore, non avendone egli diritto in quanto corrispondente, alla luce della sua qualificazione dall'art. 12 CCNL, diversa da quella dei prestatori di attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e vincolo di dipendenza e dei collaboratori fissi, cui soli è riservata (per espresso richiamo degli artt. 1 e 2 CCNL ad essi relativo) l'indennità di mancato preavviso.

8. Esso è infondato.

9. Giova premettere che *"nel caso in esame"* (avente ad oggetto licenziamento intimato dalla società datrice a lavoratore subordinato) *"non è in discussione che il (omissis) fosse un dipendente della (omissis) "* (ai primi due alinea di pg. 12 della sentenza)

9.1. E la qualifica di corrispondente (art. 12 CCNL di lavoro giornalistico applicabile *ratione temporis*) rientra nella categoria del collaboratore fisso, ai sensi dell'art. 2 CCNL Giornalisti, come



interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15 gennaio 2019, n. 839: p.to 7 in motivazione; Cass. s.u. 28 gennaio 2020, n. 1867: in particolare, ai p.ti 9.1, 9.2, 9.7 motivazione): sicché, al ricorrente principale spetta l'indennità di preavviso, correttamente riconosciuta dalla Corte territoriale (agli ultimi due capoversi pg. 11 sentenza).

10. Venendo ora al ricorso principale, con il primo motivo il lavoratore deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla collocazione, nella illustrata scansione del carteggio tra le parti a far data dalla (prima) contestazione disciplinare con lettera 14 giugno 2016, della mancata collaborazione contestata dalla società datrice con la lettera 15 luglio 2016, insieme con quella 1 luglio 2016, "all'interno" e non già "a monte" del procedimento disciplinare: con decisività della circostanza, per inesistenza di un tale obbligo dell'incolpato, pertanto inesigibile e non punibile se omesso.

11. Esso è inammissibile.

12. Ricorre nel caso di specie, l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348ter,



quinto comma c.p.c., applicabile *ratione temporis*, nella quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); ciò che non ha invece fatto il ricorrente.

12.1. In ogni caso, neppure si configura un "fatto storico" di cui sia stato omissso l'esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), in difetto peraltro di una tale omissione, trattando piuttosto la censura di una rivisitazione critica della valutazione operata dalla Corte territoriale.

13. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma Cost., 5 l. 604/1966 in combinato disposto con l'art. 7 l. 300/1970, per erronea esclusione di insussistenza del fatto contestato, sulla base di un'inversione dell'onere probatorio, a carico datoriale, in ordine alla dimostrazione di veridicità di fatti oggetto di articoli pubblicati,



intesi piuttosto a valutare il comportamento del giornalista (nonostante l'assenza di azioni risarcitorie contro l'editore del giornale), non tenuto a rivelare la propria fonte confidenziale, in violazione dell'art. 9, n. 5 T.U. Giornalismo e della facoltà di esercitare nel modo più opportuno il diritto di difesa, secondo il principio giurisprudenziale "*nemo tenetur contra se edere*".

14. Con il terzo motivo, egli deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 69/1963, per il presidio della libertà di informazione con la tutela del diritto del giornalista alla riservatezza della fonte, erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale cedere a un dovere, inesistente, di cooperazione tra quegli e il suo editore, pur in assenza di una contestazione di terzi di infondatezza di una notizia.

15. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

16. Neppure qui si configura un vizio di sussunzione, essendo le violazioni di norme di diritto solo apparentemente denunciate, per le ragioni illustrate al superiore punto 3.

16.1. Neppure vi è stata un'inversione dell'onere della prova, a carico del datore di lavoro a norma



dell'art. 5 l. 604/1966 (Cass. 7 febbraio 2011, n. 2988; Cass. 2016, n. 17108; Cass. 29 marzo 2018, n. 7830), posto che la società datrice ha allegato (con la lettera di contestazione 15 luglio 2016: dal quarto al nono alinea di pg. 4 della sentenza) e provato, come accertato dalla Corte territoriale sulla base degli elementi scrutinati (dal primo capoverso di pg. 10 al primo di pg. 11 della sentenza), l'inadempimento disciplinare del lavoratore, consistente nell'omessa indicazione delle fonti informative richieste per la verifica di veridicità degli articoli segnalati come relativi a fatti, pur gravi, non denunciati alle autorità e quindi di dubbio accadimento, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esercizio della professione

16.2. Sussiste pertanto la violazione dell'art. 2, terzo comma l. 63/1969, secondo cui *"Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori"*, a servizio del diritto insopprimibile dei



giornalisti di libertà di informazione e di critica (art. 2, primo comma l. cit. e art. 1 T.U. dei doveri del giornalista approvato il 27 gennaio 2016), essendo anzi stabilito l'obbligo di *"rispetta(re) il segreto professionale e da(re) notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi"* da *"cita(re) sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali - testi, immagini, sonoro - delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network"* (art. 9, lett. e, T.U. cit.). Sicché, la citazione della fonte, in funzione di verificabile documentazione della notizia divulgata, costituisce la regola, che qualifica la serietà dell'esercizio della professione; la sua omissione invece l'eccezione (come puntualizzato anche dalla Corte fiorentina: al primo capoverso di pg. 11 della sentenza), non ricorrente nel caso di specie.

16.3. Appare pertanto inconferente la lamentata lesione del diritto di difesa e così pure ogni questione sull'obbligo di cooperazione dell'incolpato nel procedimento disciplinare (con correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma





c.p.c., sul punto: al secondo capoverso di pg. 11), rilevando l'inosservanza di un tale dovere quale inadempimento del canone deontologico suindicato, previsto dall'art. 2, terzo comma l. 63/1969, quale specificazione per i giornalisti del canone di correttezza e buona fede.

17. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. 604/1966, 18 l. 300/1970, per la negazione della tutela reintegratoria, pure nella ricorrenza di un fatto contestato materialmente sussistente, ma privo del carattere di antiggiuridicità per l'esercizio dal giornalista incolpato del diritto di difesa e di non rivelare le proprie fonti confidenziali, quale espressione della sua libertà di informazione e di critica.

18. Esso è assorbito dal ribadito, con il rigetto dei superiori motivi, carattere di antiggiuridicità della condotta del giornalista, che esclude l'applicazione del novellato testo dell'art. 18, quarto comma l. 300/1970 (Cass. 17 maggio 2018, n. 2102; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3076).

19. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora il rigetto di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, con la compensazione delle spese del



giudizio tra le parti e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte

rigetta entrambi i ricorsi e dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1<sup>quater</sup> del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022

Il Presidente

(dott. Guido Raimondi)

Il consigliere est.

(dott. Adriano Patti)

